



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/07/2026

ADUNANZA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CARLI DIEGO	Sindaco
CAMADINI MANUEL	Vice Sindaco
GUIZZARDI ELISABETTA	Assessore
SERINI BRUNO	Consigliere
RONCALETTI ROBERTO	Consigliere
BOLCHI LUISA CARLA	Consigliere
TOMASI LUCA	Consigliere
MANENTI PIETRO	Consigliere
VIOLI COSTANTINO VITO	Consigliere
SERINI MARCO	Consigliere
GUIZZARDI GIANNI	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
9	2

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Diego Carli, Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 05 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 15 DEL 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno, precisando che il Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI previsto per il prossimo triennio non evidenzia scostamenti significativi rispetto a quello dei periodi precedenti. Tali risultanze sono rese possibili dal conseguimento di alcune economie gestionali, derivanti sia dall'assunzione di un nuovo operaio comunale, sia dalla razionalizzazione degli affidamenti esterni in favore della Cooperativa «Stella Alpina». Ultimata la relazione introduttiva, dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere **Marco Serini**, il quale, dopo aver evidenziato una marcata discontinuità negli algoritmi applicati per la costruzione del PEF, pone l'attenzione sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, pari al 67%. Ritenendo tale dato non pienamente soddisfacente rispetto ai più elevati target fissati a livello europeo, invita l'Amministrazione ad attivare mirate campagne di sensibilizzazione rivolte all'utenza, volte a incrementare la quota di rifiuto differenziato puntando su un percorso di crescita culturale ed educativa anziché su logiche repressive.

Il Sindaco interviene a chiarimento, precisando che le principali criticità si concentrano prevalentemente presso due specifici punti di conferimento situati sul territorio comunale; pertanto, pur condividendo l'importanza della sensibilizzazione, non esclude il ricorso a strumenti sanzionatori e di controllo a distanza, compreso l'impiego di impianti di videosorveglianza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina*

paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Vista inoltre la Determinazione del 4 novembre 2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, ed i relativi allegati;

Considerato che, sulla base degli indirizzi stabiliti da ARERA, il PEF deve essere redatto secondo il MTR-3 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026-2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del MTR-3 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell’articolo 1, comma 5, della già citata determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di congruaggio di cui all’articolo 19 del MTR-3 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all’articolo 9-10 dell’Allegato A del MTR-3;

Dato atto che le citate delibere dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- ✓ sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- ✓ l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- ✓ fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 all'art. 1 comma 667 fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2026 da approvare, quale valore massimo, pari ad € 54.847,00;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 11/04/2022 con la quale si è provveduto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 dicembre 2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **1. di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026/2029, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato, piano che viene allegato unitamente alla relazione di accompagnamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il valore delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, approvate per l'anno 2026 è pari a € 54.847,00;

- 3) **di prendere atto** e confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 17/2022 in ordine alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;
- 4) **di disporre** la trasmissione del Piano economico finanziario in oggetto all'ARERA.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i. e dell'art. 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 dicembre 2012.

Incudine, 30/07/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Diego Carli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

n. Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune (ai sensi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Incudine,

- 8 AGO 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Incudine,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.